

## VERBALE DI ESAME CONGIUNTO

ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18  
per la concessione dell'assegno ordinario di cui all'articolo 30  
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148

Il giorno 10 del mese di aprile dell'anno 2020 si sono confrontati con modalità telematica:

L'azienda ENERGY SELLER SRL rappresentata da Magnani Valentina

e

Filcams CGIL rappresentata da Sergio Aliprandi

Fisascat CISL rappresentata da Steania Chicca

Uiltucs - UIL rappresentata da Paolo Proietti




per l'esame della comunicazione formulata ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 dall'azienda ENERGY SELLER SRL, con sede legale in piazza della Nunziata 5, P.IVA / C.F. 02071570994, che applica il CCNL COMMERCIO

### Premesso che

- 1) il presente esame congiunto è stato effettuato in via telematica a seguito alla comunicazione inviata dall'azienda il giorno 02/04/2020 mediante mail pec, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con la quale si informava dell'esigenza di attivare il Fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 del decreto legislativo n. 148 del 2015 con la causale "COVID-19";
- 2) le Parti hanno esaminato la situazione aziendale che si è venuta a creare in seguito a tale evento, che ha determinato, a seguito dei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, la chiusura la pubblica dell'attività;
- 3) Le predette conseguenze economiche negative rendono indifferibile la sospensione temporanea dell'attività lavorativa per tutto il personale occupato, pari a n.18 lavoratori, per un periodo dal 16 marzo 2020 al 17 maggio 2020 nelle unità produttive.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

- a) le premesse formano parte integrante del presente accordo;
- b) tale sospensione temporanea dell'attività lavorativa non è imputabile all'azienda né ai lavoratori e ritengono necessario ricorrere al Fondo di integrazione salariale (FIS) di cui all'articolo 29 del decreto legislativo n. 148 del 2015 e richiedere l'erogazione dell'assegno ordinario di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015 secondo le modalità previste dall'art. 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- c) la causa per la quale si richiede l'intervento del Fondo di integrazione salariale è la seguente: COVID-19;
- d) l'azienda presenterà domanda di accesso al FIS nei tempi e con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e dalle vigenti disposizioni in materia per l'erogazione della prestazione dell'assegno ordinario di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 per il tramite della procedura telematica sul portale INPS;


- e) le Parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo, entro il termine di tre giorni dall'invio della comunicazione preventiva, l'esame congiunto di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e concordano sulla richiesta di intervento del Fondo integrazione salariale con sospensione a zero ore per tutto il personale, in funzione dell'organizzazione aziendale e fermo restando l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili, dal 16 marzo 2020 al 17 maggio 2020, per n. 18 lavoratori e comunque per un numero complessivo massimo di ore pari a 2676 per le nove settimane previste pari a quanto indicato nell'allegato elenco dei dipendenti per ogni sede.
- f) l'azienda presenterà richiesta all'INPS dell'erogazione diretta dell'assegno garantendo a tutto il personale in sospensione e/o riduzione di orario il pagamento in via anticipata dei ratei delle mensilità aggiuntive quali tredicesima e quattordicesima maturate nei mesi di riduzione di orario.
- g) si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di esame congiunto, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale.


Con la sottoscrizione del presente verbale le Parti ritengono concluso positivamente l'esame congiunto previsto dall'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 per la concessione dell'assegno ordinario di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

\_\_\_\_\_, li 10/04/2020

Letto approvato e sottoscritto

Firma azienda


**ENERGY SELLER S.R.L.**  
Sede Legale: PALAZZO LAURO  
Piazza della Nunziata, 5/8 - 16124 Genova  
Tel. +39 010 4694410 r.a. - Fax +39 010 6012714  
P. IVA/C.F. 02071570994



Filcams-CGIL



Fisascat-CISL



Uiltucs-UIL

